

L'EDIZIONE DE GLI STATUTI DELLA REPUBBLICA FIORENTINA
DEL 1355 IN VOLGARE, A CURA DI FEDERIGO BAMBI,
FRANCESCO SALVESTRINI E LORENZO TANZINI

*THE EDITION OF THE STATUTES OF THE FLORENTINE REPUBLIC OF
1355 IN VERNACULAR, EDITED BY FEDERIGO BAMBI, FRANCESCO
SALVESTRINI AND LORENZO TANZINI*

Rolando Dondarini
Università degli Studi di Bologna

English Abstract: With an elegant three-volume package, Leo S. Olschki Editore of Florence published in 2023 *Gli Statuti della Repubblica Fiorentina del 1355 in vernacular*, edited by Federigo Bambi, Francesco Salvestrini and Lorenzo Tanzini, filling a prolonged gap, already denounced by many historians. The edition has been promoted by the Deputazione di storia patria per la Toscana chaired by Giuliano Pinto, who notes in the foreword how it promises to be a valuable research tool for medievalists and legal historians, linguists, paleographers, diplomatists and art historians. The 1355 statutes are presented with a double draft: that of the “Statute of the Podestà” and that of the “Statute of the Captain of the People.” They were drafted at the behest of the Signoria, that is, the Priorato delle Arti and Gonfaloniere di Giustizia, that is, the apex of the city’s public order. Because of their great bulk and the difficulties of transcribing them from the vernacular in which the surviving copy was written, it required a long-drawn-out work begun in 1999 by Francesco Salvestrini, who was joined in later years by Lorenzo Tanzini, and Federigo Bambi. From the meticulous work of the three editors came their introductory essays that, with different approaches, offer perspectives indispensable to understanding the many meanings of the enactment. Salvestrini took care to place it in the historical and political context of which it was consequent and to probe its motivations and outcomes. Tanzini paid particular attention to the analysis of the internal dynamics of the Florentine legislation, tracing its premises and separating the actual novelties from the legacies of earlier regulations. To Federigo Bambi we owe a timely and refined study of legal language in the vernacular and the differentiation between the vulgarizer of the Statuto del Podestà and that of the Capitano, accompanied by the compilation in the third volume of a rich and useful glossary. Contributing to the further prominence of the text of the Florentine statutes is the date of 1355, which is a few years after the plague, in the middle of the century, when the Florentine commune increased its territorial expansion (Prato, Pistoia), taking further steps toward a regional state and giving the promulgation a significance wider than the city sphere. The Statutes of 1355 were a reflection of internal and external evolutions leading to the consolidation of a municipal bureaucracy and continued to be consulted thanks to an alphabetically ordered thematic repertory in the late 14th and early 15th centuries. All

- ❖ Italian Review of Legal History, 9 (2023), n. 13, pagg. 417-438
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/21924. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

this was underpinned by a renewed civic awareness based on the pride of one's history and the city's political identity that drew from Guelphism and republican ideals against all seigniorial temptations. Vulgarization went in the same direction by increasing the value of the Statute as a reflection of a local and shared identity. Historiographic investigations of this body of statutes have long focused on archival, codicological and paleographic analysis while maintaining an eminently formal connotation. Recent contributions by Andrea Zorzi and Lorenzo Tanzini, have led to an organic analysis of the codices and their evolution in the political framework and in studies of the history of Florence, placing the application of the norms in the transformation of the system of government. The decision to publish the 1355 codices in the vernacular was dictated by the intent to make the broadest fourteenth-century Florentine statute writing usable, making available to scholars texts of particular relevance from a historical-legal, linguistic and philological point of view. The result is a better knowledge of fourteenth-century Florence with multiple references to institutional arrangement, participation in public life, and all aspects of everyday life. This edition acquires great cultural value by offering access to conspicuous witnesses to the affirmation of the vernacular even in public documents.

Keywords: medieval statutes; regulatory revisions; vigor and meanings of statutes; Florence in the fourteenth century; vernacular translations of Latin legal texts; glossary of words in the Florentine vernacular

Abstract: Con un'elegante confezione in tre volumi, Leo S. Olschki Editore di Firenze ha pubblicato nel 2023 *Gli Statuti della Repubblica Fiorentina del 1355 in volgare*, a cura di Federigo Bambi, Francesco Salvestrini e Lorenzo Tanzini, colmando una prolungata lacuna, già denunciata da molti storici. L'edizione è stata promossa dalla Deputazione di storia patria per la Toscana presieduta da Giuliano Pinto, che nella premessa rileva come si prospetti come un prezioso strumento di ricerca per medievisti e storici del diritto, linguisti, paleografi, diplomatisti e storici dell'arte. Gli statuti del 1355 si presentano con una doppia stesura: quella dello "Statuto del Podestà" e quella dello "Statuto del Capitano del Popolo". Furono redatti su disposizione della Signoria, cioè del Priorato delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia, vale a dire del vertice dell'ordinamento pubblico cittadino.

A causa della loro gran mole e delle difficoltà di trascrizione dal volgare in cui fu scritto l'esemplare superstite, occorreva un lavoro di lunga lena iniziato nel 1999 da Francesco Salvestrini, al quale in anni successivi si sono affiancati Lorenzo Tanzini, e Federigo Bambi. Dal lavoro meticoloso dei tre curatori sono derivati i loro saggi introduttivi che con diversi approcci, offrono prospettive indispensabili a comprendere i tanti significati della promulgazione. Salvestrini si è occupato di inserirla nel contesto storico e politico di cui era conseguente e di sondarne motivazioni ed esiti.

Tanzini ha prestato particolare attenzione all'analisi delle dinamiche interne alla normativa fiorentina, rintracciandone premesse e scindendo le effettive novità dai lasciti delle normative precedenti.

A Federigo Bambi si deve uno studio puntuale e raffinato sul linguaggio giuridico in volgare e la distinzione tra il volgarizzatore dello Statuto del Podestà e quello del Capitano, corredato dalla compilazione nel terzo volume di un ricco e utile glossario.

A dare ulteriore rilievo al testo degli statuti fiorentini concorre la data del 1355 che si colloca a pochi anni dalla peste, a metà del secolo, quando il comune fiorentino incrementa l'espansione territoriale (Prato, Pistoia) compiendo ulteriori passi verso

uno stato regionale e conferendo alla promulgazione una valenza più ampia dell'ambito cittadino.

Gli Statuti del 1355 furono il riflesso di evoluzioni interne ed esterne che conducevano al consolidamento di una burocrazia comunale e continuarono ad essere consultati grazie ad un repertorio tematico ordinato alfabeticamente tra la fine del XIV secolo e l'inizio del XV. Tutto ciò era sostenuto da una rinnovata consapevolezza civica che si basava sulla fierezza della propria storia e sull'identità politica cittadina che attingeva dal guelfismo e dagli ideali repubblicani contro ogni tentazione signorile. La volgarizzazione andava nella stessa direzione accrescendo il valore dello Statuto come riflesso di un'identità locale e condivisa.

Le indagini storiografiche su questo corpo statutario sono state a lungo incentrate sull'analisi archivistica, codicologica e paleografica mantenendo una connotazione eminentemente formale. I recenti contributi di Andrea Zorzi e Lorenzo Tanzini hanno portato ad un'analisi organica dei codici e della loro evoluzione nel quadro politico e negli studi della storia di Firenze, inserendo l'applicazione delle norme nella trasformazione del sistema di governo.

La scelta di pubblicare i codici del 1355 in volgare è stata dettata dall'intento di rendere fruibile la più ampia redazione statutaria trecentesca fiorentina, mettendo a disposizione degli studiosi testi di particolare rilievo dal punto di vista storico-giuridico, linguistico e filologico.

Ne scaturisce una migliore conoscenza della Firenze del Trecento con riferimenti molteplici all'assetto istituzionale, alla partecipazione alla vita pubblica, e a tutti gli aspetti della quotidianità. Questa edizione acquista un grande valore culturale offrendo l'accesso a testimoni cospicui dell'affermazione del volgare anche nei documenti pubblici.

Parole chiave: Statuti medievali; revisioni normative; vigenza e significati degli statuti; Firenze nel Trecento; traduzioni in volgare dei testi giuridici in latino; glossario delle parole del volgare fiorentino.

Nel corso della prima metà del secondo millennio, durante la lunga fase di edificazione e sviluppo degli apparati comunali cittadini nell'Italia centrosettentrionale, la redazione di codici statutarî divenne l'espressione più idonea ad affermare e ratificare norme e divieti, soppiantando con la certezza palpabile della scrittura la labilità dei richiami agli usi e alle prassi consolidate¹.

Fu in tal modo che le promulgazioni statutarie civiche assunsero un evidente significato politico riscontrabile sia in chiave interna attraverso l'assunzione della *potestas statuendi*, sia in contesti più ampi, data l'esibizione di capacità di autodeterminazione nei confronti di istituzioni e autorità concorrenti e superiori.

Infatti, il loro valore politico si esprimeva sul piano interno nell'imposizione

¹ Su questi temi vedi tra gli altri Bartoli Langeli, 1985, pp. 35-55, in particolare pp. 48 – 53; Storti, 1991, pp. 319 - 344; Cammarosano, 2016; Caravale, 1994; Maire Vigueur, 1995, pp. 177-185; Keller, 1998, pp. 61-94; Ascheri, 1999, P. Torelli, 2002, pp. 87-102; Dezza, 2002, pp. 87-102; Savelli, 2003, pp. 1-22; Ascheri, 2009; Dondarini, 2010, pp. 113 – 134; Conte, Miglio, 2010; Piergiovanni, 2012, pp. 193-208.

di regole volte a conformare i comportamenti individuali e collettivi nel nome dell'interesse pubblico; nel predisporre organi decisionali, deleghe e funzioni per governare la quotidianità, per individuare reati e per comminare sanzioni.

Sul piano dei rapporti esterni era la stessa vigenza dei codici che dimostrava l'autonomia politica di comunità in grado di governarsi.

Era pertanto la facoltà di decidere, ovvero la *potestas statuendi* e l'*arbitrium* nelle sue diverse espressioni, a costituire l'essenza stessa degli statuti, con la loro capacità di deliberare le nomine di ufficiali pubblici (*arbitrium eligendi*), di conferir loro deleghe e competenze dispositive e coercitive (*arbitrium officialis*) e di discriminare tra comportamenti leciti e divieti². Per questi motivi possedere uno statuto giunse ad implicare e a manifestare la disponibilità del relativo *arbitrium*, anche quando fatalmente, per lo scorrere del tempo, declinavano l'efficacia e la congruenza di parte delle sue norme.

Certo gli statuti cittadini furono sempre generati e indotti da trasformazioni e attese legate ad eventi significativi ed ai loro contesti, tuttavia gli studi condotti sul tema hanno rivelato come, soprattutto nei casi in cui un codice rimaneva in vigore a lungo, il contenuto di parte delle rubriche divenisse man mano secondario rispetto alla sola permanenza dello statuto, la cui semplice vigenza continuava ad attestare prerogative di autodeterminazione giuridica e politica connaturata alla disponibilità delle normative locali³. In ciascun codice si sommarono così porzioni reattive che, immesse su sollecitazioni recenti e transitorie, erano destinate a subire una svalutazione più o meno rapida, perché generate da necessità contingenti che le rendevano man mano meno appropriate alla realtà in movimento; con esse ne convivevano altre persistenti che mantenevano il significato di attestazione identitaria e simbolica perché riferite a costanti che caratterizzavano stabilmente la comunità interessata⁴.

Di certo però ogni grande promulgazione era espressione della temperie politica che la generava⁵.

La pubblicazione degli Statuti del Podestà e del Capitano del Popolo di Firenze del 1355 curata da Francesco Salvestrini, Lorenzo Tanzini e Federigo Bambi si

² Con *potestas statuendi* non si intende soltanto la capacità di stabilire regole comuni, ma anche quella di conferire autorità e prerogative agli uffici pubblici e ai loro responsabili, nonché quella di attribuire l'*arbitrium* di interpretare e aggiornare i testi statutari: Storti, 1990, pp. 71-101; Ascheri, 1991; Storti, 1991, cit., pp. 319 - 344; Quagliani, 1991; Meccarelli, 1998, pp. 87-124; Dezza, 2002, cit., pp. 13-38.

³ Fasoli 1976, pp. 173-90; Fasano Guarini, 1981, pp. 154-69; Ascheri 1985, pp. 95-106; Ascheri 1990, pp. 55-70; Cortesi (ed.), 1983. Per una comparazione delle normative locali di tutte le aree italiane: Dondarini, 1995. Inoltre: Ortalli, 1997, pp. 163-173; Chittolini, 2001, pp. 263-293; Conte, Miglio (edd.), 2007; Storti, 2010; Loschiavo, 2017; Lett (ed.), 2021; Tanzini, 2021; Grillo, 2021, in Lett (ed.), 2021, pp. 205-216.

⁴ Gli statuti come vessilli di identità e di autonomia: R. Dondarini 2003.

⁵ Su questa corrispondenza nella lunga evoluzione degli statuti è tuttora molto utile il saggio di Pene Vidari, 1999, pp. XI - XCVI.

presenta come un'opera particolarmente meritoria⁶. È stata promossa dalla Deputazione di storia patria per la Toscana presieduta da Giuliano Pinto, che nella premessa rileva come offra uno strumento di ricerca prezioso per medievisti e storici del diritto, linguisti, paleografi e diplomatisti e storici dell'arte. Inoltre, si sottolinea come assuma particolare valore essendo la traduzione in volgare dei testi originari in latino distrutti nel 1378 da un incendio durante il tumulto dei Ciompi. Infatti, solo tre grandi città (Siena, Perugia e Venezia) conservano statuti in volgare del Trecento. Tale volgarizzazione si deve in gran parte al notaio Andrea Lancia, figura di grande spessore culturale, commentatore della *Commedia* e traduttore di testi classici.

A dare ulteriore rilievo al testo degli statuti fiorentini concorre la data del 1355 che si colloca a pochi anni dalla peste, a metà del secolo, quando il comune fiorentino incrementa l'espansione territoriale (Prato, Pistoia) compiendo i primi passi per uno stato regionale e conferendo alla promulgazione una valenza più ampia dell'ambito cittadino. Sono rimasti a lungo inediti mentre quelli del 1325 furono editi da Romolo Caggese un secolo fa⁷ e quelli del 1415 che furono editi nel Settecento.

A scoraggiare l'edizione avevano concorso la loro grande mole e le difficoltà di trascrizione del testo in volgare; occorreva quindi un lavoro di grande lena iniziato nel 1999 da Francesco Salvestrini, al quale in anni successivi si sono affiancati Lorenzo Tanzini, che ha prestato particolare attenzione all'analisi delle dinamiche interne alla normativa fiorentina e Federigo Bambi al quale si deve uno studio puntuale e raffinato sul linguaggio giuridico in volgare. Dal lavoro meticoloso dei tre curatori sono derivati i loro saggi introduttivi che con tre diversi approcci, offrono prospettive indispensabili a comprendere i tanti significati della promulgazione. Ne scaturisce una migliore conoscenza della Firenze del Trecento con riferimenti molteplici: all'assetto istituzionale, alla partecipazione alla vita pubblica, all'urbanistica, alle norme sui mercati, alla zecca, alle attività manifatturiere e artigianali, all'assistenza pubblica ai bisognosi, ai comportamenti individuali e collettivi, alla famiglia, al matrimonio e alle restrizioni al lusso.

In questa presentazione mi soffermerò soprattutto sul contesto della promulgazione trattato nel saggio introduttivo di Francesco Salvestrini.

Gli statuti del 1355 si presentano con una doppia stesura: quella dello «Statuto del Podestà» e quella dello «Statuto del Capitano del Popolo». Furono redatti su disposizione della Signoria, cioè del Priorato delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia, vale a dire del vertice dell'ordinamento pubblico cittadino.

Dovevano provvedere a precise istanze e in relazione ai mutamenti istituzionali. In primo luogo, dovevano rispondere all'esigenza di raccogliere le riforme, le aggiunte e le chiose alle precedenti redazioni statutarie composte tra il 1322 e il 1325.

⁶ Bambi, Salvestrini, Tanzini, 2023.

⁷ Caggese (ed.), 1910-21.

Inoltre, c'era la necessità di integrare altre disposizioni di argomento specifico, come le provvigioni che i Priori avevano proposto tra il 1330 e il 1350 ai Consigli del Popolo (o del Capitano) e del Comune (o del Podestà) e che erano state approvate.

Allo scopo di definire il contesto storico-politico in cui si decise di promulgare gli statuti del 1355, Francesco Salvestrini ricorda gli eventi più rilevanti che li hanno preceduti, a partire dall'inondazione dell'Arno del 1333 e continuando con le crisi annonarie che si verificarono nel 1328-30-40-46-47. Tra il 1342-43 si era avuta la signoria di Gualtieri di Brienne, Duca d'Atene e che aveva comportato una riscossa politica del ceto magnatizio. Dal 1338 al 1346 si succedettero i fallimenti delle grandi compagnie finanziarie.

Foriera di ovvie conseguenze sul piano amministrativo fu nel 1343 la divisione di Firenze in quartieri che sostituirono i sestieri precedenti. La nuova ripartizione causò una crescita dei compiti dei Gonfalonieri delle Compagnie nominati su base territoriale in rappresentanza dei popoli o contrade, come in occasione delle principali festività religiose.

Nel 1345 la crisi finanziaria portò alla bancarotta del Comune.

Infine, nel 1348 giunse il flagello della peste la cui mortalità si tradusse in un repentino collasso demografico che si ripercosse su tutte le attività. A queste calamità si aggiungeva la ricorrente devastazione delle campagne da parte di eserciti mercenari in transito.

A motivare una revisione e il rinnovo delle normative concorsero la contemporanea espansione territoriale che richiedeva disposizioni a più ampio raggio, la forte instabilità politica e l'allarmante crescita del debito pubblico che indusse il Comune a istituire nel 1352 il collegio dei Regolatori delle entrate e delle uscite che agivano al di sopra dei Camerari, allo scopo di far fronte alle crescenti difficoltà di bilancio.

A questo primo inquadramento Salvestrini fa seguire una rassegna delle finalità della redazione degli Statuti del 1355⁸.

Sul piano interno si intendeva rafforzare il potere del Priorato che era sorto nel 1282 e man mano cresciuto in peso politico, ma che tuttavia negli Statuti del 1322 appariva ancora subordinato al Podestà e al Capitano del Popolo. Come sintomi della crescita della sua rilevanza dal 1348 le riunioni degli organi del Comune si svolsero nel palazzo dei Priori e si cominciò a rubricare anno per anno la serie delle provvisioni raccolte in grandi libri pergamenei.

Si vollero inoltre ridefinire le magistrature istituite nel primo Trecento come il collegio dei *Dodici Buoni Uomini*, espressione della Parte Guelfa. Nel 1348-49 comparvero i registri delle Consulte e Pratiche che raccoglievano le dichiarazioni dei Gonfalonieri delle Compagnie e dei *Dodici Buoni*, i cui pareri nel 1355 divennero obbligatori per le proposte delle leggi.

Già nel 1328, al termine delle guerre contro Castruccio Castracani, per la

⁸ Salvestrini, 2023, pp. 4 -13.

nomina delle magistrature si era stabilito il ricorso a scrutini e sorteggi elettorali, il cosiddetto sistema delle Tratte, che riaffidava la selezione del ceto dirigente alle istituzioni repubblicane dopo il periodo delle dirette signorie angioine e che abbinando un'accurata scelta dei cittadini eleggibili (*squittinio*) all'imborsazione e all'estrazione, portava ad una composizione volutamente casuale, quindi programmaticamente imparziale delle assemblee stesse.

Gli Statuti del 1355 furono il riflesso di queste evoluzioni che conducevano al consolidamento di una burocrazia comunale e continuarono ad essere consultati grazie ad un repertorio tematico ordinato alfabeticamente tra la fine del XIV secolo e l'inizio del XV.

Prendendo in esame i precedenti normativi fiorentini, si è rilevato che nonostante sia rimasto ben poco a causa dell'incendio della camera del Comune del 1343 in occasione della cacciata del Duca di Brienne, si può evincere una precoce produzione legislativa risalente al *constitutum* cittadino citato in giuramenti e patti dei consoli che risalgono agli anni Ottanta e Novanta del XII e all'inizio del XIII secolo. Si trattava di un libro aperto al quale venivano accluse le nuove disposizioni. Nel primo Duecento si redasse uno Statuto di cui si sono conservate solo alcune tracce. Tra i pochi testi giuridici risalenti al periodo successivo si citano i celebri Ordinamenti di Giustizia contro i magnati del 1293, accolti nel Constituto cittadino e volgarizzati intorno al 1325, gli statuti della Mercanzia, i codici della Parte Guelfa e gli statuti e regolamenti delle associazioni di mestiere.

Le più antiche redazioni di statuti che si sono conservate sono costituite da uno Statuto del Podestà e da uno del Capitano del Popolo del 1322-25 la cui revisione e riscrittura avevano coinciso con la fine della proroga che il governo locale aveva concesso alla Signoria di re Roberto di Napoli; il primo appare maggiormente finalizzato a definire l'assetto dell'ordinamento istituzionale, mentre il secondo si occupa in modo più esteso delle questioni economiche, mercantili, fiscali e finanziarie; tutte questioni poi riprese negli Statuti del Capitano del 1355⁹.

In merito all'evoluzione storico-politica esterna che precedette gli Statuti del 1355 si ricorda che tra 1350 e 51 fu concluso l'acquisto di Prato dalla regina di Napoli e che nel 1351 fu sancita una quindicennale dedizione di Pistoia con l'invio di un Capitano del Popolo. Nel marzo 1353 la Signoria aveva sottoscritto la pace di Sarzana coi Visconti chiudendo un conflitto iniziato nel 1350 con l'occupazione di Bologna da parte dell'arcivescovo Giovanni e con l'alleanza stretta da quest'ultimo coi Tarlati, già signori di Arezzo, e con alcuni tra i più potenti *domini* dell'Appennino. Benché si fossero definite meglio le aree di influenza di Firenze e di Milano, rimaneva persistente la preoccupazione per la possibile espansione dell'ampio dominio visconteo. Tale preoccupazione era accentuata dall'indebolimento della coalizione di Firenze col blocco angioino-papale, dopo che Innocenzo VI nel 1353 aveva inviato Egidio Albornoz a recuperare e consolidare i domini della Chiesa a

⁹ Ivi, pp. 11-15.

sud delle Alpi; un mandato che circoscriveva l'influenza guadagnata da Firenze in Italia centrale e ostacolava l'accesso dei mercanti fiorentini ai porti adriatici.

Questa apprensione si attenuò per le successive vicende dei Visconti che dopo la morte nel 1354 dell'arcivescovo Giovanni e il passaggio del suo potere ai nipoti Matteo II, Bernabò e Galeazzo II, vide nel 1355 la morte di Matteo e l'ulteriore spartizione tra i fratelli. Ad essa si aggiunse la frattura dovuta al colpo di mano dell'aprile da parte di Giovanni da Oleggio, il luogotenente mandato a Bologna nel 1351 dall'arcivescovo Giovanni, che sottrasse ai Visconti il dominio su quella città.

La nuova situazione rese possibile una maggiore attenzione al quadro toscano, che si tradusse in contatti con Siena, Arezzo e Perugia, nell'alleanza con Pisa, intimorita dall'occupazione viscontea di Genova, e nella sottomissione di San Gimignano (1353). Inoltre, ci si inserì nel conflitto che opponeva i conti Guidi ai Tarlati di Arezzo e agli Ubertini, conquistando alcuni castelli del Casentino.

Peraltro, sfruttando l'apprensione generale per l'eventuale espansione viscontea, si ottenne un rinnovato appoggio di Innocenzo VI e si avviò la lega toscana contro Milano.

In questo periodo le magistrature fiorentine tesero a consolidare il controllo sul distretto presidiando gli assi di collegamento con l'esterno: la valle dell'Arno, i valichi del Mugello, della Garfagnana e del Casentino e gli accessi meridionali¹⁰.

Prendendo in esame l'ambito interno, Salvestrini ricorda alcuni eventi precedenti che avevano lasciato conseguenze notevoli. Dopo la cacciata di Gualtieri di Brienne nel 1343, si era avuta l'apertura degli uffici maggiori ai *novi cives*, il ceto dirigente popolare, definendo le "borse" per gli scrutini, ma la situazione politica continuava ad essere instabile a causa delle tensioni sociali indotte dalla crisi economica. Due anni dopo, oltre alla bancarotta del Comune, si erano verificati disordini fomentati dai tintori della lana che rivendicavano miglioramenti economici e l'accesso agli organi politici. Benché la rivolta fosse rimasta circoscritta e fosse stata sedata, l'equilibrio sociale rimaneva precario. Tutto ciò fu accentuato dall'altissima mortalità dovuta alla peste del 1348, che vanificò le aperture e le imborsazioni precedenti e favorì l'ascesa di un'oligarchia composta da ciò che restava del ceto magnatizio e dai popolani grassi, le cui premesse risalivano all'alleanza tra aristocrazia guelfa e i mercanti più agiati che si era attuata alla fine del XIII secolo. Questa cerchia si richiamava all'antighibellinismo emerso dalle lotte del Duecento esigendo che in base all'adesione a questo schieramento, si mantenesse un rigido vaglio degli ufficiali pubblici, degli incaricati alle missioni diplomatiche e delle funzioni rettorali preposte al governo del contado. Sul lato opposto i *novi cives* sfidavano le componenti tradizionaliste attraverso la legislazione antimagnatizia che si espresse nella riforma elettorale del 1352.

In quegli anni il conflitto sociale si concentrò per vari decenni nel contrasto tra la consorte degli Albizzi, sostenuta dalla vecchia aristocrazia, e quella dei Ricci,

¹⁰ Salvestrini, 2023, pp. 16-22.

appoggiata dai ceti emergenti. Peraltro, tra i componenti del gruppo dirigente c'era chi si manteneva in una posizione indefinita, lasciandosi la possibilità di passare dall'una all'altra parte.

A scongiurare che queste contrapposizioni degenerassero in disordini e che impedissero la grande riforma statutaria del 1355, concorse lo l'emergere dello spirito civico e di un comune ideale repubblicano che rendeva la *fiorentina libertas* il movente e la base retorica di tutte le scelte politiche e normative e che si traduceva anche negli interventi architettonici e artistici per il decoro della città.

Il passo decisivo per la promulgazione degli Statuti del 1355 fu compiuto a seguito dell'arrivo di Carlo Venceslao di Lussemburgo, venuto in Italia nel 1354 per essere incoronato imperatore¹¹. Per ripristinare la sua autorità sulla penisola, ricorse a concessioni e trattati separati con i vertici delle varie realtà territoriali a prescindere dal loro orientamento; così nel 1355 riconobbe ai Visconti il vicariato imperiale su tutti i loro domini. I Fiorentini, che già da alcuni anni avevano cercato di contattarlo anche per essere assolti dalle pene inflitte alla città di Arrigo VII, confidavano che alla loro sottomissione all'autorità imperiale potesse corrispondere l'approvazione delle proprie forme di governo. In accordo con Perugia e Siena promisero di versare insieme 200.000 fiorini, più altri 10.000 all'arrivo del futuro imperatore; ciò a suggello del riconoscimento della sua autorità, ma nel rispetto delle istituzioni e degli statuti delle tre città. Firenze si impegnò anche a fornire un contingente di 1550 cavalieri in cambio della difesa della città dalla minaccia viscontea. Si confidava quindi che il nuovo imperatore avrebbe riconosciuto anche i Priori di Firenze e i Nove di Siena come vicari dell'impero. Carlo accolse con riserva le richieste, ma preoccupato di cingere la corona imperiale e di raccogliere tributi, continuò a cercare l'appoggio strategico delle principali città. A Pisa nel 1355 ottenne il giuramento di fedeltà in cambio del riconoscimento del dominio su Lucca. seguirono le sottomissioni di Siena, Volterra, San Miniato, Arezzo e Pistoia.

In marzo gli ambasciatori fiorentini furono ricevuti nel duomo di Pisa avendo la delega di offrire un massimo di 100.000 fiorini per sovvenzionare la concessione. Carlo, non volendo avallare gli ordinamenti antimagnatizi, dapprima rifiutò, ma poi accolse le richieste e concesse che il Comune e Popolo di Firenze si reggessero secondo gli statuti e le norme consuete e che i Priori e il Gonfaloniere di Giustizia fossero riconosciuti suoi vicari.

A motivare la richiesta di una concessione così onerosa, c'era in primo luogo la volontà di evitare l'avversione del nuovo imperatore e dei suoi alleati la cui protezione poteva tutelare i Fiorentini dall'ostilità dei Visconti e dai timori per il rafforzamento delle legazioni pontificie.

Inoltre, l'autorità che si acquisiva con un'investitura imperiale poteva far fronte ai crescenti contrasti interni tra vescovo e autorità comunali a proposito delle

¹¹ Ivi, pp. 22-30.

richieste di tributi al clero e dei loro ricorsi al pontefice.

Il vicariato garantiva una piena legittimità istituzionale e dunque lo *ius statuendi* avallato dalla suprema fonte del diritto con la sua concessione.

Francesco Salvestrini sottolinea come proprio quella delega sovrana abbia consentito di introdurre lo Statuto del Podestà del 1355 definendo il Comune di Firenze «pastore dei suoi sudditi». Benché l'imperatore fosse menzionato accanto al pontefice e a Luigi D'Angiò, non si fece alcun riferimento al vicariato, probabilmente per non evocare la dipendenza dalla concessione imperiale e per non cambiare i classici formulari proemiali. In tale prospettiva Firenze si configurava come una repubblica governata da un collegio di Priori, alleata e protetta dai potenti della Cristianità, senza che nessuno di essi potesse considerarsi signore della città.

Prendendo in esame i passi che precedettero la promulgazione del 1355, si rileva che benché lo Statuto del Capitano del 1322-25 avesse stabilito che ogni tre anni i Priori, il Gonfaloniere di Giustizia, il Capitano del Popolo e le 12 Capitadini delle Arti Maggiori e Medie dovessero valutare la necessità di eleggere una commissione arbitrale incaricata di riesaminare il dettato normativo, le effettive verifiche si erano svolte raramente e in maniera non regolare. Peraltro, si era dovuto effettuare la ricomposizione dei testi statutari subito dopo l'incendio alla Camera del Comune del 1343. Dopo vari abbozzi non portati a termine, dal 1348 si susseguirono continue revisioni, finché il 12 marzo 1351 i Consigli proposero il riesame e la riduzione ad unità dell'intera materia normativa per far fronte alla moltitudine di riforme, statuti, e ordinamenti stabiliti da molto tempo che generava confusione e poiché molte norme approvate non erano più nel volume degli statuti a causa dell'incendio della camera del Comune.

Siccome il compito di raccogliere gli statuti in un nuovo corpo unitario doveva essere affidato a giudici e notai forestieri autorevoli e stimati, i Priori e il Gonfaloniere di Giustizia ne incaricarono Tommaso di ser Puccio di Gubbio¹².

La redazione fu bipartita tra Statuto del Podestà e Statuto del Capitano del Popolo sulla base di esemplari risalenti al 1344 e fu consegnata nel settembre del 1355 in 12 esemplari manoscritti presso l'Archivio di Stato di Firenze, 10 in latino e 2 in volgare. Le versioni originali in latino redatte e consegnate da Tommaso di ser Puccio da Gubbio sono andate perdute in un incendio durante il Tumulto dei Ciompi.

Gran parte della materia risale al 1322-25 ma con integrazioni, modifiche e aggiunte delle norme approvate nel frattempo; tuttavia, successive aggiunte non vennero inserite per mantenere intatto il testo originale quale legge fondamentale della Repubblica che, come altrove, assumeva il significato simbolico di manifesto politico, pur nella naturale perdita di valenza pratica.

¹² Salvestrini, 2023, pp. 30-35.

Il riordinamento normativo del 1355 si compone di 957 rubriche (504 nei 4 libri dello Statuto del Podestà e 453 nei 4 libri dello Statuto del Capitano del Popolo e costituisce un riflesso della vita cittadina. Come nel 1322-25, lo Statuto del Podestà presta maggiore attenzione agli aspetti istituzionali con rubriche dedicate alle modalità di scelta e designazione dei funzionari, al loro giuramento, ai loro compiti, divieti e compensi. Lo Statuto del Capitano dedica maggiore considerazione alla vita economica, occupandosi di annona, mercati e botteghe, e conferisce ampio spazio alla legislazione sulla moneta e sulla zecca.

Due mesi dopo la consegna da parte di ser Tommaso, il 24 e 25 novembre 1355, i consigli cittadini stanziarono 300 fiorini d'oro per alcune copie e per la volgarizzazione del testo in latino. L'intenzione palese era di renderne più ampia la comprensione e di favorire l'approccio diretto alle norme e la conseguente responsabilizzazione. Peraltro, assumeva anche un significato politico/ideologico non solo come operazione di immagine per gli stessi ceti dirigenti, ma anche come forma d'identità civica, come *monumentum* normativo in grado di rappresentare l'immagine ufficiale e il prestigio della città¹³.

La traduzione dello Statuto del Podestà fu affidata al notaio Andrea Lancia, mentre lo Statuto del Capitano fu tradotto da altro volgarizzatore e, anche se molto curato dal punto di vista grafico, contiene non pochi fraintendimenti¹⁴. Tra le ipotesi su questa differenza quella che presume una traduzione più tarda (dopo il 1375) e quella che ipotizza una mano non fiorentina.

Dopo una puntuale analisi dei contenuti del 1355, messi a confronto con la promulgazione degli anni Venti, Salvestrini prende in esame le istanze culturali e le motivazioni ufficiali dei volgarizzamenti. Dopo aver ripercorso nei secoli le tappe dell'uso dei volgari come aperture alla più ampia comprensione di discorsi ufficiali e di sermoni, afferma che la motivazione palese e ufficiale della redazione in volgare del 1355 era data dalla volontà di rendere comprensibile e favorire l'approccio diretto alle norme e la conseguente responsabilizzazione. In realtà si trattò anche e soprattutto di un'operazione di immagine dal significato politico-ideologico di affermazione dell'identità civica¹⁵.

Le indagini storiografiche su questo corpo statutario sono state a lungo incentrate sull'analisi archivistica, codicologica e paleografica mantenendo una connotazione eminentemente formale¹⁶. I recenti contributi di Andrea Zorzi e Lorenzo Tanzini¹⁷, hanno portato ad un'analisi organica dei codici e della loro evoluzione nel quadro politico e negli studi della storia di Firenze inserendo l'applicazione delle norme nella trasformazione del sistema di governo.

Nel concludere la sua introduzione, Salvestrini afferma che la scelta recente

¹³ Salvestrini, 2023, pp. 36-45.

¹⁴ Bambi, 2009.

¹⁵ Salvestrini, 2023, pp. 41-53

¹⁶ Ivi, pp. 68-70.

¹⁷ Zorzi, 1999.

di pubblicare i codici del 1355 è stata dettata dall'intento di rendere fruibile la più ampia redazione statutaria trecentesca mettendo a disposizione degli studiosi testi di particolare rilievo dal punto di vista storico-giuridico, linguistico e filologico.

Nel suo saggio introduttivo Lorenzo Tanzini, dopo aver rimarcato l'imponenza del corpus normativo fiorentino che presenta quasi mille rubriche in otto libri che trattano tutti gli aspetti della vita cittadina, sottolinea l'esigenza comprenderne la dimensione dinamica. Infatti, fin dalle origini tra XII e XIII secolo la produzione statutaria appare in continuo divenire, rispecchiando l'evoluzione della comunità politica cittadina della quale le norme e i provvedimenti sono un esito provvisorio in forma di diritto¹⁸. Dal 1285 le provvigioni fiorentine hanno sedimentato anno dopo anno la legislazione corrente prodotta da parte dei consigli cittadini con regolarità e cura formale. Anche i codici statuari divennero man mano sempre più compositi per la necessità di ricomprendere la massa delle disposizioni normative introdotte di anno in anno¹⁹.

Nel corso del XIV secolo molte grandi città redassero grandi corpi normativi che ne danno un volto identitario e che in genere scandiscono diverse fasi evolutive. Gli studi in materia rivelano particolare cura per sciogliere l'intreccio tra ricapitolazione, intenti di riforma e iniziative propagandistiche. I loro approcci sono diversi: da un lato si considera lo statuto come un testo aperto che si stratifica di anno in anno e la cui edizione non è la ricostruzione di un originale complessivo, ma la restituzione delle varie porzioni di testo secondo il concetto di strato. Dall'altro, l'approccio che intende valorizzare la materialità del testo la cui veste è talmente rilevante che condiziona il mantenimento di norme trascinate; ciò implica attenzione al complesso statutario piuttosto che ai singoli statuti. Già per l'edizione degli statuti di Firenze del 1322-25, a cura di Romolo Caggese, si pose la questione di come editare gli statuti e come gestire la coesistenza di più versioni delle medesime raccolte, in presenza di modifiche, aggiunte e aggiustamenti e si pervenne alla soluzione più semplice con una riedizione complessiva²⁰. Questo criterio è stato adottato anche recentemente per l'edizione complessiva degli Ordinamenti di Giustizia, tenendo affiancate le norme statutarie e i dispositivi connessi, come integrazioni, aggiornamenti, deroghe, correzioni e approvazioni²¹. Per gli statuti pervenuti del 1355 questa soluzione si scontra col fatto che i due codici sono passati per il filtro unificante della volgarizzazione. Pertanto, hanno l'aspetto di un corpus unitario ed è difficile percepirne la stratificazione; questa d'altronde va indagata per andare oltre l'apparenza che finisce con occultarne la complessità. Occorre quindi recuperare tutto ciò che è rimasto nascosto. Per i testi del 1355 si tratta di un'operazione fattibile dato che i due codici volgarizzati

¹⁸ Tanzini, 2023, pp. 79-107.

¹⁹ Ivi, pp. 81-85.

²⁰ Pinto, Salvestrini, Zorzi (ed.), 1999.

²¹ Diacciati, Zorzi (ed), 2013.

avevano adottato l'articolazione dei vecchi statuti del 1322-25 ed è possibile condurre uno studio dettagliato sulle relazioni tra i due lavori per capire in che misura la volgarizzazione abbia ricalcato norme consolidate o abbia introdotto materiali più recenti.

La revisione degli statuti del 1355 fu predisposta dalle provvisioni che istituirono la commissione statutaria condotta da Tommaso di ser Puccio da Gubbio che lavorò per mesi per dotare la città di una redazione adeguata e coerente la cui ricchezza sarebbe stata valorizzata dalla volgarizzazione degli originali codici in latino che valsero da antigrafo per la successiva traduzione affidata ad Andrea Lancia. Si scelse di mantenere la ripartizione nei due codici del Podestà e del Capitano in continuità con la redazione del 1322-25 di cui si riprodusse la gran parte delle rubriche. Ovviamente per disporre del quadro della legislazione vigente, si utilizzarono anche altre fonti, come i grandi registri delle Provvisioni dotati negli anni Quaranta di utilissimi indici a margine e i fascicoli in ordine cronologico che, se letti in serie, fornivano repertori essenziali della normativa corrente. In tal modo gli statuari erano in grado di verificare in che misura le norme statutarie di partenza fossero state aggiornate o modificate negli ultimi 30 anni e provvedere ad eventuali integrazioni. Furono disponibili anche raccolte tematiche di norme, frutto dell'ascesa dell'ufficio dei Priori e della loro progressiva centralità nella promulgazione di provvedimenti. Si fece anche ricorso ad ordinamenti specifici come quelli sulle norme suntuarie e quelli dell'ufficio del fuoco che furono utilizzati per approfondire la normativa in merito. Dunque, la commissione statutaria poteva attingere a molte fonti diverse. Scelte redazionali diverse rispetto al 1322-25 si fecero nella ripartizione in libri degli statuti del Podestà e del Capitano che invece dei 5 della redazione precedente furono ripartiti in 4 per ciascuno. In alcuni casi gli statuti vecchi furono divisi in più rubriche. In ogni caso si rileva una consistente continuità con la redazione del 1322-25, dato che 3 rubriche su 4 ne erano copie letterali. Una maggior presenza di norme recenti si ebbe nei libri che trattavano delle cariche del Podestà e del Capitano. In pratica con la traduzione in volgare si conferì una lingua nuova ad una materia che in gran parte risaliva a prima delle grandi sciagure materiali ed economiche degli ultimi due decenni. Ne risultò un quadro contrastato di luci ed ombre con settori vivi e innovativi e altri trascinati per inerzia.

La dinamica espressa dalla nuova redazione si coglie nella riorganizzazione e nell'aggiornamento della materia le cui novità si manifestano in rubriche del tutto originali tratte dalle provvigioni del secondo quarto del Trecento e distribuite in maniera varia. L'unico blocco completamente nuovo è quello che apre il primo libro dello Statuto del Capitano, in cui si tratta in modo minuzioso dell'annona, dei relativi mestieri e dei beni di prima necessità, arricchendo lo statuto di riferimenti alla quotidianità. La valenza politica del Capitano ne appare indebolita: non più simbolo dell'identità popolare ma fulcro di uffici amministrativi, quindi in secondo piano rispetto al governo della Signoria. Questa focalizzazione sull'economia

riflette il nuovo orientamento del mondo corporativo, meno partecipativo e più centralizzato in coerenza con l'ascesa della Mercanzia. Novità si registrano anche sull'Ufficio del Fuoco, nella normativa sui Regolatori delle Entrate incaricati di sovrintendere alla tesoreria del Comune, sulla fiscalità, sul prestito pubblico e sulla legislazione suntuaria evoluta dagli anni Trenta. Del tutto singolare appare l'aggiunta di due normative più antiche di quelle del 1322-25, cioè la trascrizione della Pace del cardinale Latino Malabranca tra Guelfi e Ghibellini del 1280 e del dossier della legislazione papale contro gli eretici del periodo 1220-1254²². Altri aggiornamenti si rilevano nelle singole rubriche come nelle norme di diritto penale nel III libro del Podestà che, pur riprendendo le rubriche precedenti, presentano aggiunte significative tratte da revisioni condotte dal 1338 al 1340 sui tempi dei processi, sugli obblighi dei convenuti in cause penali e sulle testimonianze; inoltre, quelle tratte dal 1351 sullo status dei banditi e ribelli del Comune e sui reati gravi. Tali adeguamenti consolidavano l'insieme delle norme sulla sicurezza dello stato e sul controllo delle fortezze. Anche se in un tessuto di continuità complessiva, altre innovazioni si ebbero nella giurisdizione civile tratte dalle provvigioni più recenti, come nel diritto di successione rivisto dopo la peste.

Le norme sui fallimenti presentano aggiunte che integravano una normativa già ricca nel 1322-25 e che derivavano dalle delibere consiliari indotte dal trauma dei fallimenti a catena degli anni Quaranta.

In alcune rubriche del libro IV del Capitano sono inseriti provvedimenti presi dai consigli cittadini nel 1345-46 a tutela della giurisdizione dei tribunali del Comune contro l'invadenza dei tribunali ecclesiastici sempre nel contesto delle controversie sui fallimenti; si tratta dei retaggi della contesa tra corti civili ed ecclesiastiche e delle leggi restrittive della giurisdizione dei tribunali della Chiesa.

Nello Statuto del Capitano si rileva anche l'influsso di un'importante innovazione politica che si era avuta nei primi decenni del Trecento con l'inizio dell'espansione territoriale. Riprendendo una norma del 1322-25, si stabilivano le competenze attribuite ai capitani delle leghe, cioè ai responsabili della sorveglianza per i reati gravi nelle circoscrizioni del contado e si aggiungeva una descrizione dettagliata di tutte le leghe specificando i pivieri e le parrocchie di ogni lega.

Generalmente nelle rubriche aggiunte furono citate le date di delibera del provvedimento che le aveva generate; se ne può dedurre una particolare frequenza dei riferimenti al 1343 in relazione esplicita alla caduta del regime di Gualtieri di Brienne. È questo il caso del divieto di designare Podestà che avessero avuto qualche legame o rapporto col tiranno e dell'obbligo di celebrare la festa di Sant'Anna patrona della libertà fiorentina che ricorreva il giorno della cacciata del Duca di Atene, la cui data si considerava l'inversione che aveva indotto una nuova assunzione di identità politica e di salvaguardia dell'autonomia. Peraltro, già in una norma del 1329 presa a conclusione della signoria di Carlo di Calabria si era proibita la sottomissione della città a signori esterni; tale norma fu recuperata

²² Tanzini, 2023, pp. 86-97.

con enfasi nel segno di una stretta osservanza repubblicana. In tal senso si poneva anche l'insistito richiamo al guelfismo e al fronte antisignorile per l'assegnazione degli incarichi, con l'obbligo di controllo della conformità politica alla parte Guelfa. Una rubrica del Capitano che proibiva ogni nomina di Ghibellini derivava da una provvisione del 1347 ribadendo l'egemonia guelfa che quindi si traduceva in un forte restringimento della partecipazione²³.

Si deve notare anche l'interruzione intenzionale di una norma ripresa dal 1322 che si occupava della descrizione delle pertinenze topografiche delle società di popolo, cioè delle associazioni d'armi preposte alla difesa del regime. Questa omissione era senz'altro dovuta al cambiamento del 1343 che aveva portato all'abbandono della divisione per sestieri e all'adozione a quella per quartieri e che avrebbe dovuto tradursi in una revisione e in un adeguamento delle ripartizioni amministrative. Tanzini ipotizza che il mancato aggiornamento fosse anche dovuto a una minore considerazione delle società di popolo come simbolo della partecipazione di massa, ormai guardata con sospetto dalla dirigenza del Comune, mentre ci si indirizzava verso una smilitarizzazione della cittadinanza e si affidava l'ordine pubblico e la tutela del regime a figure professionali direttamente dipendenti dagli uffici di governo²⁴.

Nel concludere il suo saggio introduttivo Lorenzo Tanzini rileva come la redazione degli Statuti del 1355 non costituisca soltanto una revisione necessaria per conformare la normativa ai cambiamenti intercorsi negli ultimi trent'anni, ma anche una rassegna delle aspirazioni di un Comune che ambiva ad ampliare le proprie pertinenze territoriali e ad edificare un adeguato apparato comunale. Tutto ciò era sostenuto da una rinnovata consapevolezza civica che si basava sulla fierezza della propria storia e sull'identità politica cittadina che attingeva dagli ideali repubblicani contro ogni tentazione signorile e dal guelfismo. La volgarizzazione andava nella stessa direzione accrescendo il valore dello Statuto come riflesso di un'identità locale e condivisa²⁵.

Nella compilazione del suo saggio introduttivo volto ad esporre i caratteri del lessico degli Statuti fiorentini del 1355, Federigo Bambi esordisce rilevandone l'importanza per la storia di Firenze e della sua lingua²⁶. Già per la quinta edizione del vocabolario dell'Accademia della Crusca (1863 - 1923) e in altri dizionari si erano attinti esempi dai loro manoscritti inediti.

È naturale confrontarli con quello che Piero Fiorelli ha definito «il più ricco e completo monumento legislativo dei primordi della nostra lingua», cioè il *Costituto Senese volgarizzato nel 1309-10*²⁷.

Analoga appare la volgarizzazione di un esemplare in latino del 1307 non

²³ Tanzini, 2023, pp. 97-104.

²⁴ Ivi, pp. 105-106.

²⁵ Ivi, pp. 106-107.

²⁶ Bambi, 2023, pp. 109 - 124.

²⁷ Bambi, 2023, pp. 111-112.

pervenuto come gli originali di Firenze del 1355 perduti durante il tumulto dei Ciompi. Quindi sia per Siena sia per Firenze sono rimasti solo i codici in volgare; ma ciò non ne sminuisce il valore dato che rimangono come testimoni cospicui dell'affermazione della nuova lingua anche nei documenti pubblici²⁸.

Dai provvedimenti che furono presi a Firenze per redigere una copia in volgare si evince che alla traduzione si attribuiva la finalità palese di renderli leggibili da parte dei cittadini. Simili scopi si erano espressi anche cinquant'anni prima a Siena, ma per entrambi prevalse il loro significato di affermazione di un ideale politico più che la promozione di una loro effettiva conoscenza²⁹. Non a caso i due esemplari, benché resi consultabili, si presentano poco consumati e quindi poco consultati.

Per quanto concerne le dimensioni dei due esemplari, se già si era si era sottolineata la consistenza eccezionale del Constituto senese, considerato paragonabile solo alla coeva Commedia, si deve oggi rilevare che gli Statuti fiorentini del 1355 sono più estesi di circa un quarto³⁰.

In merito alla volgarizzazione, mentre è certo che lo Statuto del Podestà fu tradotto da Andrea Lancia, altrettanto sicuro è che lo Statuto del Capitano non è di sua mano, presentando vocaboli che non si addicono ad un fiorentino, come già rilevato da Piero Fiorelli.

In precedenza, in genere, si era ipotizzato che Andrea Lancia avesse sovrinteso anche alla volgarizzazione dello Statuto del Capitano, ma dal confronto tra i proemi dei due statuti si colgono significative differenze. Nel primo Lancia adotta scelte testuali che intendono adeguare il linguaggio alla solennità del contesto e che paiono allontanarsi dall'antigrafo latino. Col titolo di prologo espone i motivi della nuova redazione e le difficoltà relative e cita i nominativi degli statutori a partire da Tommaso di ser Puccio di Gubbio. Al termine, annuncia l'inizio dei primi statuti del Podestà, quasi a distinguere il prologo dall'insieme delle norme. Più sobria la forma del proemio dello statuto del Capitano. Privo di titolo, dopo l'invocazione e le formule benauguranti per Firenze e per la Chiesa, annuncia l'inizio degli statuti del Capitano «difensore delle arti e degli artefici e conservatore di pace della città, rassegnati e restituiti, abbreviati e corretti e dichiarati in uno ridotti» dal saggio Tommaso di ser Puccio da Gubbio.

Che il lessico presenti forme non fiorentine che distaccano il Lancia da questo statuto, Federigo Bambi lo dimostra rilevando la ricorrenza di lemmi tipici del Senese e di altre aree della Toscana. Alcune di queste forme in origine non fiorentine sarebbero cominciate a comparire a Firenze solo nella seconda metà del Trecento provenienti dalla Toscana occidentale o meridionale. In alcuni casi

²⁸ Fiorelli, 2008, p. 24.

²⁹ Elsheikh (ed.), 2002; ivi: Ascheri, 2002, *Il constituto di Siena: sintesi di una cultura giuridico-politica e fondamento del 'buon governo'*, vol. 3, pp. 23-57; Ascheri, (ed.), 2010; Bartoli Langeli, 2014.

³⁰ Bambi, 2023, p. 113.

il volgarizzatore dello Statuto del Capitano rivela di non conoscere parole che si usavano a Firenze. Ciò rende improbabile che la traduzione si sia svolta sotto la supervisione del Lancia: troppe incertezze ed errori. Ad esempio, non furono tradotte le congiunzioni negative latine come *ne*, *quin* o *nisi* con conseguenti inversioni del senso dei testi relativi che hanno costretto gli editori attuali ad intervenire.³¹

Federigo Bambi insiste sull'ipotesi che si sia trattato di un traduttore senese o della Toscana orientale e confuta la supposizione che collocherebbe lo statuto del Capitano nella seconda metà del Trecento; ciò in base ad una provvigione del settembre del 1356, che stabilendo la volgarizzazione delle norme successive alla stesura dell'anno prima, riferisce che a quella data i codici tradotti erano già a disposizione dei Fiorentini, affermando che la gran parte degli statuti del 1355 era stata tradotta dal Lancia. Con ogni probabilità in tal modo si intendeva collegare quell'operazione ad un nome noto e rispettato che in realtà aveva tradotto all'incirca la metà degli Statuti redatti in latino: quelli del Podestà.

In conclusione, Federigo Bambi portando l'esempio di alcuni vocaboli ed invitando a consultare gli utilissimi indici lessicali del terzo volume, attesta l'importanza che la compilazione fiorentina di metà del Trecento assume nella storia del lessico giuridico e non. Oltre ad offrire un'immagine viva dell'evoluzione della lingua di Firenze, egli contribuisce a chiarire aspetti poco conosciuti, concetti e significati della vita fiorentina in quel periodo cruciale³².

In definitiva, la pubblicazione degli Statuti di Firenze del 1355 si prospetta come un'operazione estremamente meritoria non solo per il suo indubbio valore storiografico, ma anche come fondamentale contributo alla storia della cultura e della lingua fiorentina e italiana.

Bibliografia

- Albini G. (ed.), 1998: *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città nei secoli XII e XIII*, Torino, Scriptorium
- Ascheri M., 1985: *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in "Nuova rivista storica", 69, pp. 95-106
- Ascheri M., 1990: *Le fonti statutarie. Problemi e prospettive da un'esperienza toscana*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288). Atti del convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988*, Bordighera, 1990, pp. 55-70
- Ascheri M., 1991: *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in G. Chittolini, D. Willoweit (edd.), *Statuti, città, territori in Italia e in Germania tra Medioevo*

³¹ Bambi, 2023, pp. 113-120.

³² Ivi, pp. 120-124.

- ed Età Moderna*, Bologna, Il Mulino, pp. 145 – 194
- Ascheri M., 1999: *Istituzioni medievali*, Bologna, Il Mulino
- Ascheri M., 2001: *Législation italienne du Bas Moyen Age: le cas del Sienne (ca. 1200-1545)*, in M. Cauchies, É. Bousmar (edd.), “*Faire bans, edictz et statuz*”. *Légiferer dans la ville médiévale: sources, objets et acteurs de l’activité législative communale en occident (ca. 1200-1550)*, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 87, Histoire, pp. 51-83
- Ascheri M., 2002: *Il costituito di Siena: sintesi di una cultura giuridico-politica e fondamento del ‘buon governo’*, in M. S. Elsheikh (ed.), 2002, *Il costituito del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, Siena, Fondazione Monte dei Paschi, vol. 3, pp. 23-57
- Ascheri M., 2003: *Statuti e consuetudini tra storia e storiografia*, in *Signori regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, Bologna, Pàtron, pp. 21-31
- Ascheri M., 2009: *Medioevo del potere: le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*, Bologna, Il Mulino, pp. 273-353
- Ascheri M., 2010: *Il Costituito: un libro importante*, in M. Ascheri (ed.), *La città del Costituito - Siena 1309-1310: il testo e la storia*, Siena, Pascal, pp. 9-14
- Bambi F., 2009: *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvigioni fiorentine dl 1355-57*, 1, Milano, Giuffrè, pp. 13-14
- Bambi F., Salvestrini F., Tanzini L. (ed.), 2023: *Gli Statuti della Repubblica Fiorentina del 1355 in volgare*, Firenze, L. S. Olschki Editore, 3 voll.
- Bambi F., 2023: *Gli Statuti, la lingua e il vocabolario*, in F. Bambi, F. Salvestrini, L. Tanzini (edd.), *Gli Statuti della Repubblica Fiorentina del 1355 in volgare*, Firenze, L. S. Olschki Editore, 3 voll., vol. 1, pp. 109 - 124
- Bartoli Langeli A. (ed.) 1985: *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l’état moderne*, Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984), Roma, École Française de Rome (*Publications de l’École française de Rome*), 82, pp. 35-55
- Bartoli Langeli A., 2014: *L’uso del volgare e ‘civiltà senese’*, in N. Giordano e G. Piccinni (edd.), *Siena nello specchio del suo Costituito in volgare del 1309-1310, Atti del convegno, Siena, 28-30 aprile 2010*, Pisa, Pacini
- Caggese R. (ed.), 1910-21: *Statuti della Repubblica fiorentina*, 2 voll., vol. 1, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-5*, vol. 2, *Statuto del Podestà dell’anno 1325*
- Cammarosano P., 2016: *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, Carocci Editore

- Caravale M., 1994: *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994
- Chittolini G., Willoweit D. (ed.), 1991: *Statuti, città, territori in Italia e in Germania tra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, Il Mulino
- Chittolini G., 2001: *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, secc XIV XV)*, in J. M. Cauchies, É. Bousmar 2001 (edd.), "Faire bans, edictz et statuz". *Légiférer dans la ville médiévale: sources, objets et acteurs de l'activité législative communale en occident (ca. 1200-1550)*, Bruxelles, Presses de l'Université Saint- Louis, 87, Histoire, pp. 263-293
- Conte E., Miglio M., 2010: *Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo
- Cortesi M. (ed.), 1983: *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII, Atti del convegno, Bergamo 5 marzo 1983*, Bergamo, Provincia di Bergamo
- Dezza E., 2022: *Statutum et arbitrium*, in E. Dezza, A. M. Lorenzoni e M. Vaini (edd.), *Statuti bonacolsiani*, Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio, Mantova, Arcari, pp. 13-38
- Diacciati S., Zorzi A., 2013: *La legislazione antimagnatizia a Firenze*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la storia dell'Italia medievale, "Antiquitates", 36
- Dondarini R. (ed.), 1995: *La libertà di decidere: realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6/7 maggio 1993, Cento, Comune di Cento, in "Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria", s. 4, 11
- Dondarini R., Varanini G. M., Venticelli M. (ed.), 2003: *Signori regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, Bologna, Pàtron
- Dondarini R., 2003: *Lo statuto comunale come strumento della trasmissione dell'immagine politica ed etica della città*, in *Imago Urbis. L'immagine della città nella storia d'Italia*, Atti del convegno internazionale, Bologna 5-7 settembre 2001, F. Bocchi e R. Smurra (edd.), Roma, Viella, pp. 271-284
- Dondarini R., 2010: *Presagi di modernità nelle promulgazioni normative tra XI e XV secolo*, in A. De Vincentiis (ed.), *Il moderno nel Medioevo*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, in "Nuovi Studi Storici", 82, pp. 113-134
- Elsheikh M. S.(ed.), 2002: *Il costituito del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, Siena, Fondazione Monte dei Paschi
- Fasano Guarini E., 1981: *Gli statuti delle comunità toscane nell'età moderna*, in Atti del III Convegno delle Società storiche toscane, Castelfiorentino, 4 novembre 1978, in "Miscellanea storica della Valdelsa", 87, pp. 154-69
- Fasoli G., 1976: *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti*

- medioevali e problematica storiografica*, Atti del convegno, 22-27 ottobre 1973, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2 voll., 1, pp. 173-190
- Fiorelli P., 2008: *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè
- Grillo P., 2021: *L'utilizzazione dello statuto. La normativa locale nella documentazione pubblica e privata delle città comunali italiane*, in D. Lett (ed.), 2021, *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés del l'Italie communale et du midi de la France (XIIe - XVe siècle)*, in "Publications de l'École française de Rome", Collection de l'École française de Rome, 584, pp. 205-216
- Keller H., 1998: *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura dei secoli XII e XIII*, in G. Albini (ed.), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città nei secoli XII e XIII*, Torino, Scriptorium, pp. 61-94
- Lett D. (ed.), 2021: *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés del l'Italie communale et du midi de la France (XIIe - XVe siècle)*, in "Publications de l'École française de Rome", Collection de l'École française de Rome, 584
- Loschiavo L., 2017: *La storiografia statutaria degli ultimi trent'anni. Considerazioni brevi tra passato e futuro prossimo*, in "Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna", 12, pp. 1- 14
- Maire Vigueur C., 1995: *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in "Bibliothèque de l'École des chartes", 153, pp. 177-185
- Meccarelli M., 1998: *Statuti, "potestas statuendi" e "arbitrium": la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale*, in E. Menestò (ed.), *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, Atti del Convegno di studio, Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, in "Atti del premio internazionale Ascoli Piceno", n. s., 9, pp. 87-124
- Ortalli G., 1997: *L'outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l'Italie de tradition communale*, in "Cahiers de Recherches Médiévales (XIIIe - XVe s.)", 4, pp. 163-173
- Pene Vidari G. S., 1999: *Introduzione*, in S. Bulgarelli, A. Casamassima e G. Pierangeli (edd.), *Catalogo della raccolta di Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, 8, Firenze, Leo S. Olschki Editore, pp. XI - XCVI
- Piergiovanni V., (2012): *Statuti e riformazioni*, in *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", n. s. (52/1-2), pp. 193-208
- Pinto G., Salvestrini F., Zorzi A. (ed.), 1999: *Statuti della Repubblica fiorentina, editi da R. Caggese*, nuova edizione, Indice analitico P. Gualtieri (ed.), Deputazione di storia patria per la Toscana. Documenti di storia italiana, s. 2, 6, Firenze, L. S. Olschki
- Quagliani D., 1991: *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza*

- politica tardomedievale*, in *Statuti e ricerca storica, Atti del Convegno, Ferentino, 11-13 marzo 1988*, Ferentino, Comune di Ferentino, pp. 61-75
- Salvestrini F., Bambi F., Tanzini L. (ed.), 2023: *Gli Statuti della Repubblica Fiorentina del 1355 in volgare*, Firenze, L. S. Olschki Editore, 3 voll.
- Salvestrini F., 2023: «*Patria degna di triiumpfal fama*». *Il contesto storico-politico e la matrice culturale degli Statuti fiorentini del 1355*, in F. Bambi, F. Salvestrini, L. Tanzini (edd.), *Gli Statuti della Repubblica Fiorentina del 1355 in volgare*, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 3 voll., vol. 1, pp. 3-78
- Santarelli U., 2001: *La normativa statutaria nel quadro dell'esperienza giuridica bassomedievale*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Torino, 19-21 novembre 1998*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory.
- Savelli R., 2003: *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in R. Savelli (ed.), *Repertorio degli statuti della Liguria*, Genova, in "Fonti per la storia della Liguria", XIX, Regione Liguria, Assessorato alla cultura, Società ligure di storia patria, pp. 1-22.
- Storti C., 1990: *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia Medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288), Atti del convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988*, Bordighera, Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, 25, pp. 71-101
- Storti C., 1991: *Appunti in tema di «potestas condendi statuta»*, in Chittolini G., Willoweit D. (ed.), *Statuti, città, territori in Italia e in Germania tra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, Il Mulino, pp. 319 - 343
- Storti C., 2010: *Gli statuti tra autonomie e centralizzazioni*, in E. Conte, M. Miglio (edd.), *Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica, Il settimana di Studi Medievali, 21-24 maggio 2007*, Roma, Istituto Storico italiano per il Medio Evo
- Tanzini L., 2021: *Dentro e fuori dagli statuti. Il paesaggio documentario delle fonti normative dell'Italia bassomedievale*, in Lett D. (ed.) 2021, *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés del l'Italie comunale et du midi de la France (XIIe - XVe siècle)*, in "Publications de l'École française de Rome, Collection de l'École française de Rome", 584, pp. 161-182
- Tanzini L., 2023: *La redazione statutaria del 1355: fonti, novità, questioni*, in Bambi F., Salvestrini F., Tanzini L. (ed.), *Gli Statuti della Repubblica Fiorentina del 1355 in volgare*, Firenze, L. S. Olschki Editore, 3 voll., vol. 1, pp. 79-107
- Torelli P., 2002: *Statuti di Mantova. Saggio sulla formazione storica di una legislazione statutaria*, in Dezza e., Lorenzoni A. M., Vaini M. (edd.), *Statuti bonacolsiani, Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio*, Mantova, Arcari, pp. pp. 87-102

Zorzi A, 1999: *Le fonti normative a Firenze nel Tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, in Pinto G., Salvestrini F., Zorzi A. (edd.), *Statuti della Repubblica fiorentina editi da R. Caggese*, nuova edizione, Indice analitico P. Gualtieri (ed.), Deputazione di storia patria per la Toscana. Documenti di storia italiana, s. 2, 6, Firenze, L. S. Olschki, pp. LIII-CI